

PROGETTO S.O.S.E.P.

“Sicurezza degli **O**peratori che operano
nei **S**ervizi alla **P**ersona”

Piano di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle cooperative sociali

Edizioni **Pigreco**

servizi editoriali

© Edizioni Pigreco
di Pigreco Soc. Coop.
via Nizza, 59
00198 Roma

Autore dei testi: Fabio Del Colle
Redazione a cura di Edizioni Pigreco

www.edizionipigreco.it
info@edizionipigreco.it

Tutti i diritti riservati

INTRODUZIONE

Il tema della sicurezza per gli operatori sociali è di estrema importanza. Questo perché alla sicurezza del lavoratore si somma in questo caso anche la sicurezza degli utenti.

Un infortunio di un operatore sociale mentre solleva una persona anziana dalla sua carrozzella, oppure un incidente accorso a un lavoratore di cooperativa sociale, tra le mura domestiche di un utente dell'assistenza domiciliare, può generare gravissime conseguenze per quel servizio e per quell'utente.

La particolare delicatezza delle attività degli operatori sociali che svolgono servizi di pubblica utilità con persone anziane, bambini, utenti affetti da particolari patologie o portatori di handicap sia psichici che fisici impone di porre estrema attenzione ai temi della sicurezza.

Temi che possono attenerne sia all'ambiente di lavoro che nei casi dell'assistenza domiciliare assume caratteristiche assai delicate, sia allo stress di un lavoro spesso al limite dell'usurante, sia di particolari mansioni che comportano rischi.

Infine sicurezza è anche sicurezza di un lavoro stabile, contrattualizzato, giustamente retribuito.

E questo tema rimanda all'importanza del lavoro svolto dalle cooperative sociali che spesso non è tenuto nel giusto conto dalle amministrazioni pubbliche.

Un paese civile ha bisogno di un welfare e di maggiore sicurezza per gli operatori e gli utenti dei servizi sociali.

Pino Bongiorno

Responsabile welfare
Legacoop Lazio

7...PREMESSA

7...L'EVOLUZIONE NORMATIVA

7...LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

8...TIPOLOGIE DI RISCHI

8...Classificazione dei rischi

10...ATTIVITÀ LAVORATIVE E RISCHI CORRELATI

11...RISCHI ANALIZZATI

11...MMC (Movimentazione Manuale dei Carichi)

12...Rischi e pericoli nel settore dell'assistenza alle persone

14...Semplici esercizi di stretching per mantenersi in buona salute

15...Rischio chimico

17...Rischio da esposizione ad agenti biologici

18...Rischio da uso di videoterminali

19...Rischio elettrico

20...Caratterizzazione del rischio elettrico

21...Protezione contro i contatti diretti

22...L'impianto di terra

22...Rischio incendio ed esplosione

24...Stress da lavoro

26...Mobbing

27...LUOGHI DI LAVORO

28...Microclima

28...Illuminazione

29...I SOGGETTI COINVOLTI

29...Datore di lavoro

30...Obblighi del datore di lavoro

30...Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione

31...Il Lavoratore

33...Il Lavoratore Autonomo

34...Il Medico Competente

34...Il Rappresentante dei Lavoratori (RLS)

36...CHI È DEMANDATO AL CONTROLLO

36...LINK

37...GLOSSARIO

PREMESSA

I problemi inerenti alla sicurezza e alla salute dei lavoratori risultano essere, oggi più che mai, di grande interesse in tutti i settori di attività, ivi compreso il Terzo Settore.

Il progresso e l'innovazione tecnologica non possono più ignorare questi aspetti fondamentali dell'attività lavorativa: la sicurezza e la salute dei lavoratori sono elementi prioritari nell'organizzazione produttiva.

Grande importanza, al fine di garantire lo svolgimento del lavoro in condizioni sicure, rivestono l'individuazione, la valutazione e la prevenzione dei rischi, attività, queste ultime, solitamente svolte direttamente dalla Direzione con una marginale partecipazione dei lavoratori. Tuttavia, non si devono dimenticare altre due componenti molto importanti: l'informazione e la formazione dei lavoratori, che permettono all'individuo di acquisire una maggiore consapevolezza di quali siano i pericoli e i relativi rimedi che caratterizzano il lavoro di ogni giorno.

Questo piccolo opuscolo informativo ha come obiettivo quello di informare tutti gli operatori che svolgono attività nei settori socio-assistenziali e d'inserimento lavorativo su quali possano essere i rischi ai quali essi sono maggiormente esposti.

L'EVOLUZIONE NORMATIVA

La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX quando si sentì l'esigenza di arginare il fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza regole del lavoro all'interno delle fabbriche e dall'uso sempre più diffuso e spregiudicato di macchinari e attrezzature privi delle più elementari misure di sicurezza. Oggi il quadro normativo sintetizza gran parte della suddetta normativa all'interno del D. lgs. 81/2008 anche denominato "Testo Unico per la Sicurezza".

Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Obiettivi primari:

- Salvaguardare la vita umana
- Proteggere i beni materiali

Obiettivi derivati:

- Interrompere o limitare l'evolversi dell'incidente
- Attivare con tempestività i presidi antincendio disponibili

- Limitare i danni a persone e cose
- Soccorrere le persone coinvolte nell'emergenza
- Consentire un'ordinata evacuazione se necessaria, tenendo conto dell'eventuale presenza di disabili
- Assicurare il coordinamento con i servizi di emergenza esterni
- Consentire un corretto flusso delle informazioni da e per il luogo dell'incidente
- Isolare l'area interessata
- Prevedere delle procedure necessarie a garantire efficienza degli impianti, dei mezzi antincendio e di tutti i dispositivi il cui funzionamento è importante in caso di emergenza (Registro dell'antincendio)

TIPOLOGIE DEI RISCHI

Rischi per la sicurezza: legati a danni acuti e fatti esterni che agiscono rapidamente sulla persona e costituiscono un nesso di causa/effetto con la lesione.

Rischi per la salute: legati a danni progressivi e cronici provocati da fattori esterni che agiscono lentamente sulla persona addetta alle specifiche lavorazioni pericolose.

Potenzialmente rischiosi per la sicurezza e per la salute possono essere scale, pareti, aperture, ecc.; macchine, apparecchiature, attrezzature; mezzi di trasporto; sostanze pericolose; impianti elettrici; incendi, esplosioni; rumore; vibrazioni; radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; condizioni climatiche; polveri e fibre; fumi, nebbie, gas e vapori.

Rischi trasversali: fattori di rischio legati all'organizzazione del lavoro, a fattori psicologici e organizzativi.

Sottovalutare i suddetti rischi può comportare infortuni e malattie professionali.

Infortunio: evento dannoso che si verifica in occasione di lavoro per una causa violenta e che pregiudica, temporaneamente o permanentemente, la capacità lavorativa.

Malattia professionale: alterazione dello stato di salute di un lavoratore originata da cause inerenti allo svolgimento della prestazione di lavoro

Classificazione dei rischi

Per ogni attività possiamo riscontrare la presenza di tutte e tre le tipologie di rischi che di seguito analizzeremo:

Rischi convenzionali. "Legati alle strutture e agli impianti, sono general-

mente più noti in quanto presenti nella totalità degli ambienti di lavoro”; esempi di rischi convenzionali sono quelli legati a impianti elettrici, termici e tecnologici, stato delle strutture, barriere architettoniche.

Rischi specifici. “Legati alla presenza di specifici agenti fisici, chimici, biologici”; esempi di rischi specifici sono quelli legati sia ad agenti fisici, quali il rumore, le vibrazioni, le radiazioni ecc., che ad agenti chimici sotto forma di vapori, fumi, liquidi, gas, ecc.

Rischi da carenza organizzativa. Rischi derivanti da un’inefficiente organizzazione del lavoro, sia in termini gestionali, sia in termini metodologici, sia in termini operativi.

Esempi di rischi da carenza organizzativa sono costituiti da mancanza o inefficacia di procedure interne, scarso coinvolgimento dei dipendenti a tutti i livelli, carenza metodologica, non chiare attribuzioni di responsabilità, insufficiente informazione e formazione.

AGENTI MATERIALI

- Struttura
- Macchina
- Impianti
- Agenti fisici
- Agenti chimici
- Agenti biologici

FATTORI ERGONOMICI

- Illuminazione
- Inquinanti
- Microclima
- Rumore dist.



FATTORI COMPORTAMENTALI

- Conoscenza
- Coinvolgimento
- Responsabilità

FATTORI ORGANIZZATIVI

- Procedure
- Formazione
- Metodi

ATTIVITÀ LAVORATIVE E RISCHI CORRELATI

Ora analizzeremo nello specifico alcune attività e considereremo i rischi a esse connessi.

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ			
Attività socioassistenziali		Attività rivolte all'inserimento lavorativo	
CARATTERISTICHE			
Assistenza ad anziani	Assistenza a minori	Assistenza a diversamente abili	Attività in ufficio
Gestione aree protette manutenzione del verde		Attività di pulizia	Attività in ufficio
RISCHI CONNESSI			
Patologie derivanti da movimentazione manuale dei carichi, rischio biologico, rischio chimico, rischio incendio, rischio elettrico, stress da lavoro correlato.	Patologie derivanti da movimentazione manuale dei carichi, rischio biologico, rischio chimico, rischio incendio, rischio elettrico, stress da lavoro correlato.	Patologie derivanti da movimentazione manuale dei carichi, rischio biologico, rischio chimico, rischio incendio, rischio elettrico, stress da lavoro correlato.	Patologie derivanti da movimentazione manuale dei carichi, rischio incendio, rischio biologico, rischio elettrico, stress da lavoro correlato, rischio derivante dall'uso di videoterminale.
Patologie derivanti da movimentazione manuale dei carichi, rischio biologico, rischio chimico, rischio incendio, rischio elettrico, stress da lavoro correlato.	Patologie derivanti da movimentazione manuale dei carichi, rischio biologico, rischio chimico, rischio incendio, rischio elettrico, stress da lavoro correlato.	Patologie derivanti da movimentazione manuale dei carichi, rischio biologico, rischio chimico, rischio incendio, rischio elettrico, stress da lavoro correlato.	Patologie derivanti da movimentazione manuale dei carichi, rischio incendio, rischio biologico, rischio elettrico, stress da lavoro correlato, rischio derivante dall'uso di videoterminale.



MMC (Movimentazione manuale dei carichi)

Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico a opera di uno o più lavoratori, che comprendono le seguenti azioni:

sollevare, deporre, spingere, tirare, portare, spostare UN CARICO.

La movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo può provocare patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari: spondilodiscopatie tratto lombare, ernia discale lombare.

Aspetti da tenere in considerazione:

La forza

Esistono due tipologie di forza:

- Forza iniziale sull'oggetto (forza usata per superare l'inerzia quando si inizia lo spostamento o quando si cambia il senso di movimento).
- Forza di mantenimento (forza continua usata per sostenere lo spostamento).

La forza iniziale è solitamente superiore alla forza di mantenimento.

Le fasi iniziali di traino e spinta, l'arresto e le manovre dell'oggetto incrementano le condizioni di stress.

I movimenti a scatto o di lunga durata dovrebbero essere evitati, in quanto aumentano la condizione di affaticamento.

La postura

La capacità di impiegare la forza è determinata in gran parte dalla posizione adottata dall'operatore. Le posizioni scomode determinano una riduzione delle capacità di traino e spinta.

L'operatore dovrebbe adottare una posizione comoda e naturale sia all'inizio dello spostamento che durante lo stesso. Una posizione stabile ed equilibrata permette di applicare la forza determinata dal peso corporeo al carico, rendendo minimi gli sforzi che si determinano sul rachide (compressioni o forze di taglio sagittali o laterali) e sulle spalle. Le posizioni che comportano piegamenti, flessioni laterali e torsioni del busto dovrebbero essere evitate in quanto determinano un aumento del rischio.

Il carico su spalle e braccia è influenzato dalla posizione delle mani:

- la posizione delle mani non dovrebbe essere troppo alta o bassa;
- le mani non dovrebbero essere troppo vicine tra loro;
- i gomiti dovrebbero essere tenuti bassi.



Rischi e pericoli nel settore dell'assistenza alle persone

Nell'aiutare una persona anziana o diversamente abile spostarsi dalla carrozzina al letto, o dal letto alla carrozzina, o nel bagno, spesso si possono compiere sforzi eccessivi sulla colonna vertebrale, provocati dall'uso sbagliato del proprio corpo nel muovere gli assistiti. Questi movimenti scorretti sono pericolosi e possono creare patologie.

I pericoli legati al lavoro di spostamento degli assistiti sono:

- Dolori lombari o mal di schiena
- Ernia del disco
- Tendiniti (per esempio, dolore al gomito e al polso)
- Dolori cervicali
- Dolori alle spalle
- Prolasso uterino

Il mal di schiena, che colpisce circa l'80% degli adulti, è il problema maggiore. **Le cause del mal di schiena sono dovute generalmente a:**

- Postura (posizione del corpo) non corretta
- Movimenti del corpo eseguiti in maniera non corretta
- Ridotto tono muscolare (addominale, lombare e dorsale)
- Eccessiva tensione muscolare derivante da affaticamento fisico e psicologico
- Sovrappeso

Molto dannosi sono i sollevamenti di pesi con la schiena piegata in avanti e le gambe dritte (vedi figura) perché il peso non viene distribuito anche sulle gambe e viene esercitata un'elevatissima pressione sulla colonna vertebrale. Le patologie alle altre parti del corpo sono provocate principalmente dalla tensione eccessiva dei muscoli delle braccia e del collo, negli sposta-

Sì



No



menti degli assistiti e della poca forza muscolare.

L'ernia del disco è una patologia che determina un blocco della schiena per via del forte dolore. Questa malattia è provocata da ripetute compressioni (schiacciamenti, pressioni) sul disco vertebrale.

Condizioni ambientali

La presenza di pendii o scalini determina un aumento dello sforzo fisico applicato, incrementando il rischio di infortuni.

Le vibrazioni, l'illuminazione inadeguata e gli ambienti caldi o freddi determinano rischi supplementari per l'operatore.

Le superfici scivolose possono comportare rischi aggiuntivi per l'operatore quando questo applica le forze.

La manovrabilità dell'oggetto dovrebbe essere ottimizzata progettando ruote di materiale e diametro adatti.

Nel caso di oggetti senza rotelle bisogna prevedere un pavimento con coefficiente di attrito ridotto.

La forza deve essere applicata in modo adatto e sicuro (ad esempio impiegando le maniglie).

Un elevato ingombro dell'oggetto può determinare una riduzione della visibilità per l'operatore: in questa condizione può essere preferibile trainare l'oggetto.

Le corrette posture e prese da adottare nell'aiutare la persona assistita

Lo sforzo fisico effettuato nell'aiutare chi non è autonomo nel movimento può essere, se associato a manovre e posture scorrette, causa di infortuni con conseguenze a volte anche gravi in chi assiste.

La prevenzione degli infortuni legati alla mobilizzazione si basa prevalentemente sull'utilizzo di giuste tecniche, comprendenti anche il corretto utilizzo di eventuali ausili oppure aiuto da parte di una seconda persona.

Ogni volta che si sta per effettuare la movimentazione manuale (spostamento o sollevamento) della persona assistita fare attenzione a:

- 1)** Rimuovere gli ostacoli (tappeti, lampade a stelo, comodini, ecc.)
- 2)** Avvicinare e frenare la carrozzina prima di effettuare le manovre di spostamento (ad es. al wc, al letto)
- 3)** Avere spazio intorno al letto
- 4)** Regolare l'altezza del letto (circa 60 cm)
- 5)** Controllare che l'assistito abbia calzature chiuse e comode e che l'ambiente sia ben illuminato

È opportuno:

- valorizzare le capacità residue stimolando la collaborazione;
- valutare il percorso più breve per l'effettuazione della manovra;
- sapere come utilizzare gli ausili in modo corretto;
- valutare se è necessario l'aiuto di un ausilio e/o, se possibile, di un familiare in relazione al peso dell'assistito.

Corretta movimentazione del paziente nel letto

Prima di cominciare qualsiasi operazione di spostamento della persona assistita è necessario ricercare l'equilibrio del corpo nei seguenti modi:

- Abbassarsi piegando le ginocchia
- Allargare la base dell'appoggio distanziando i piedi
- Se presente, abbassare la sponda del letto dalla parte della manovra
- Se occorre, per meglio distribuire lo sforzo fisico, appoggiare un ginocchio sul letto o entrambe le gambe al fianco del letto, appoggiare una mano sul piano o sulla testata del letto



Tecnica corretta per aiutare il paziente ad alzarsi.

Semplici esercizi di ginnastica per mantenersi in buona salute

Per mantenere la schiena in buona salute e alleviare i dolori alle spalle e alle ginocchia, bisogna rilassare, allungare e rinforzare alcuni gruppi muscolari.

Gli esercizi qui proposti dovranno avere una durata di circa 1 minuto ciascuno e vanno eseguiti tutti i giorni, per almeno 10 minuti, mattina o sera. Questi esercizi possono essere una buona prevenzione per i dolori di schiena e delle articolazioni.

Esercizi di stretching

Posizione 1

Sdraiato, rilassando la schiena eseguo semplici respirazioni profonde con intervalli di 6 secondi tra una respirazione e l'altra.



Posizione 2

Raccolgo le ginocchia al petto e resto in posizione, mantengo per 30 secondi, poi rilascio e ritorno in posizione 1.



Posizione 3

Porto un ginocchio al petto afferrandolo e tenendolo fermo, mantengo per 30 secondi, respirando, poi ristendo la gamba e ripeto con l'altro ginocchio per 2 volte.



Rischio Chimico

È fondamentale, per ridurre i rischi legati all'esposizione a tale tipologia di prodotti, conoscerne i simboli e ricordare che i prodotti, anche quelli utilizzati per le normali pulizie domestiche, non vanno assolutamente miscelati. È necessario ricordarsi di utilizzare sempre idonei **Dispositivi di Protezione Individuale** (camici, guanti e, dove si richiede l'utilizzo di acidi, ammoniaca ecc., mascherina e protezione degli occhi). È importante conoscere classificazione, etichettatura e imballaggio dei preparati e delle sostanze pericolose, sapendo che **a ogni Categoria di Pericolo è associato un simbolo**. Alcune categorie non hanno un simbolo specifico e per convenzione gli viene associato quello che meglio descrive la gravità dell'effetto.

della Sanità del 4-04-1997, emanato in attuazione del D. lgs. n. 52 del 3/02/1997, e permette agli utilizzatori di prendere i necessari provvedimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Permette inoltre al datore di lavoro di determinare la presenza sul luogo di lavoro di qualsiasi agente chimico pericoloso e di valutare l'eventuale rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori derivante dal loro uso.



Rischio da esposizioni ad agenti biologici

Agente Biologico	Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni
Microrganismo	Qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico
Coltura cellulare	Il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari

Agenti biologici

Sono agenti biologici, oltre a virus, batteri, funghi, endoparassiti, anche:

- Prodotti dei microrganismi
- Prioni (agenti causali del morbo della mucca pazza)
- Prodotti cellulari di origine vegetale o animale (peli, forfore animali, fibre tessili)
- Artropodi (insetti, zecche, acari della polvere, ecc.)

La probabilità che gli agenti biologici, venuti a contatto con l'uomo, provochino l'evento dannoso (infezione/allergia/intossicazione), dipende:

- dall'agente biologico;
- dall'organismo ospite (uomo);
- dalla loro interazione;
- dall'ambiente in cui avviene l'incontro.

Pulizia

Polvere e sporco rappresentano un ottimo terreno di coltura.

I disinfettanti NON sono agenti detergenti e ostacolano la rimozione dello sporco. Vanno usati solo dopo la pulizia.

Sanificazione: uso di detergenti per ridurre il numero di contaminanti bat-

terici su oggetti e superfici. Una prima accurata detersione con acqua e detergente seguita da risciacquo è il sistema più semplice e valido.

Disinfezione: impedisce la proliferazione dei germi patogeni; non deve sostituire la sanificazione in quanto la presenza dello sporco sulle superfici protegge i microrganismi dal contatto diretto con il disinfettante, inattivandolo e rendendo inutile la procedura.



Rischi biologico negli uffici e negli altri settori di assistenza

Agenti biologici	Virus, batteri (stafilococchi, legionelle), funghi (Aspergillus, Alternaria, ecc.), allergeni indoor (acari, peli animali, muffe, blatte), funghi (dermatofiti), endoparassiti (Giardia, Cryptosporidium).
Fonti di pericolo	Impianti di climatizzazione e idrici in cattivo stato di manutenzione, polvere di arredi, tendaggi, moquette. Presenza di rifiuti potenzialmente infetti nelle camere e nei servizi igienici.
Via di esposizione	Contatto diretto e indiretto. Inalazione.
Effetti sulla salute	Infezioni, allergie.
Monitoraggio ambientale	Monitoraggio microbiologico dell'aria per la carica microbica totale (carica psicofila e mesofila) e carica fungina (muffe e lieviti), monitoraggio delle superfici di scrivanie e scaffali. Monitoraggio ambientale di legionella, monitoraggio ambientale degli allergeni indoor nella polvere.
Prevenzione e protezione	Adeguata pulizia degli ambienti, frequente ricambio dell'aria, adeguata manutenzione degli impianti di climatizzazione e idrici. Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell'aria. Pulizia e disinfezione di camere, locali comuni e servizi igienici, adeguata rimozione della polvere. Uso di guanti e indumenti da lavoro nell'effettuare i servizi particolari di cura e igiene personale degli utenti, uso di mascherina in caso di soggetti allergici alla polvere.



Rischio da uso di videoterminali


D. lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) Titolo VII.

RIFERIMENTI NORMATIVI - Art.173: Attrezzature munite di videoterminali.
Definizioni di videoterminale e lavoratore:

Videoterminale: schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

Lavoratore: lavoratore che utilizza una attrezzatura munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali dedotte le interruzioni.

Esempio di postazione di lavoro:



Art.174: **Obblighi del datore di lavoro**

Analisi delle postazioni di lavoro con particolare riguardo:

- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Adozione delle misure appropriate.

Art. 175 **Svolgimento quotidiano del lavoro**

co. 1: Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto a un'interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

co. 3: In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Art. 176: **Sorveglianza sanitaria**

Visita preventiva

- visita medica generale (cartella sanitaria e di rischio)
- esame degli occhi e della vista
- eventuali accertamenti specialistici (oculista, ortopedico)

Giudizio di idoneità

(Idoneo, idoneo con prescrizione, non idoneo)

- Visita periodica biennale se:
 - oltre 50 anni
 - idonei con prescrizioni o limitazioni
- Visita periodica quinquennale
 - negli altri casi
- Controllo oftalmologico a richiesta
 - del lavoratore in caso di sospetta
 - sopravvenuta alterazione visiva confermata dal medico competente (M.C.)

Allegato XXXIV – l'uso VDT: **prescrizioni minime per l'uso dei VDT**

- Attrezzature
- Schermo (orientabile e inclinabile)
- Tastiera (inclinata e dissociata dalla schermo)
- Piano di lavoro (di dimensioni sufficienti e poco riflettente)
- Sedile di lavoro (regolabile)
- Ambiente
- Spazio
- Illuminazione, riflessi e abbagliamenti
- Rumore, calore e radiazioni
- Umidità
- Interfaccia elaboratore/uomo.



Rischio elettrico

Caratterizzazione del rischio elettrico

Il rischio dipende sia dal livello di sicurezza degli impianti e macchinari elettrici che dal loro corretto utilizzo e manutenzione.

Il non rispetto delle condizioni di impiego, installazione e manutenzione, congiuntamente al mancato o insufficiente addestramento del personale addetto, possono pregiudicare fortemente il livello di sicurezza e dunque le condizioni di rischio.

L'elettrocuzione avviene mediante contatto con parti in tensione.

Dal punto di vista infortunistico, e dunque delle conseguenze derivanti da

incidenti di natura elettrica, le principali tipologie possono essere ricondotte a:

Elettrocuzione, dovuta al passaggio di corrente nel corpo umano, per contatto diretto o indiretto.

Incendio, dovuto alla contemporanea presenza di materiale infiammabile e fenomeni elettrici (archi, scintille, punti caldi superficiali) atti a innescare l'incendio.

Esplosione, dovuta alla contemporanea coesistenza di atmosfera pericolosa (presenza di sostanza miscela gas, vapore o polvere potenzialmente esplosivi) e fenomeni elettrici (archi, scintille, punti caldi superficiali) atti a innescare l'esplosione.

Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano

Il corpo umano è un conduttore di elettricità che presenta una resistenza elettrica variabile da persona a persona e dalle condizioni ambientali.

Se il corpo umano viene attraversato da corrente elettrica si possono verificare i seguenti fenomeni: tetanizzazione, arresto della respirazione, fibrillazione ventricolare.

Altri effetti derivanti dalla elettrocuzione sono quelli di tipo termico, come bruciature e ustioni (generalmente profonde) che vanno spesso a sommarsi agli effetti precedenti.

La dinamica dell'elettrocuzione dipende da molti fattori, quali la resistenza elettrica del corpo, le condizioni della pelle, la durata del contatto, la superficie interessata al contatto.

La pericolosità della corrente, oltre che dalla sua intensità (che a parità di tensione dipende dalla resistenza del corpo umano), dipende anche dalla durata del contatto, cioè dall'intervallo di tempo in cui la corrente agisce sul corpo umano.

I limiti di pericolosità sono riportati nella norma CEI 64 "Effetti della corrente attraverso il corpo umano".

I contatti possono essere di due tipi:

Contatti diretti, con parti normalmente in tensione (quali morsetti, prese, conduttori scoperti ecc.).

Contatti indiretti, con parti che non sono normalmente in tensione (masse metalliche, involucri carcasse ecc.), ma che per effetto di anomalie quali cedute di isolamento, guasti ecc., si trovano ad essere in tensione.



Protezione contro i contatti diretti

Generalmente la protezione contro i contatti diretti viene realizzata con tecniche di "protezione passiva", cioè senza interruzione automatica del

circuito segregando le parti elettricamente attive in modo da renderle inaccessibili e quindi impedendone il contatto. Le misure di protezione, indicate nella parte 4 della norma CEI 64-8, possono essere di due tipi:

Protezione totale, destinata a impianti accessibili a tutti.

Protezione parziale, destinata a impianti accessibili solo a personale addestrato, le cui conoscenze tecniche e l'esperienza sono tali da costituire di per sé una protezione contro i pericoli dell'elettricità.



L'impianto di terra

Nel sistema di protezione contro i contatti indiretti la funzione dell'impianto di terra è quella di convogliare verso terra la corrente di guasto, provocando l'intervento delle protezioni ed evitando così il permanere di tensioni pericolose sulle masse.

Il principio base di un impianto di terra è quello della **equipotenzialità**.


L'impianto di terra ha la funzione di rendere quanto più possibile equipotenziale l'ambiente, riducendo al massimo le differenze di potenziale fra masse, masse estranee e terreno. Gli impianti di terra sono soggetti a prescrizioni di legge (d.P.R 547/55) e alla normativa tecnica (CEI 64-8 e 64-12).



Rischio incendio ed esplosione

Che cos'è il fuoco?

Il fuoco è una reazione chimica che avviene tra due sostanze diverse, **combustibile** e **comburente**, con sviluppo di **energia**.








La combustione dà come risultato il fuoco e una serie di prodotti secondari:

- Anidride Carbonica (CO₂)
- Ossido di Carbonio (CO)
- Vapore Acqueo (H₂O)
- Anidridi Solforosa SO₂) e Solforica (SO₃)
- Ceneri

Effetti dell'incendio sulle persone:

- Diminuzione delle capacità visive
- Ustioni
- Perdita di conoscenza
- Asfissia

Classificazione dei fuochi

Classe	Simbolo	Natura del fuoco
A		Fuochi di materie solide - La combustione produce braci che ardono allo stato solido (carbone).
B		Fuochi di liquidi o solidi che possono liquefarsi - Alcol, benzine, solventi, paraffine, olii, cere, grassi...
C		Fuochi di gas - La combustione produce braci che ardono allo stato solido (carbone).
D		Fuochi di metalli - Magnesio, GPL, acetilene, idrogeno...
E		Fuochi di natura elettrica - Comprende le apparecchiature elettriche sotto tensione e i materiali appartenenti a tutte le classi quando si trovano sotto tensione.

Tempo di scarica di un estintore: 9-10 sec.

La valutazione della capacità totale di un estintore va commisurata alle reali possibilità di azione che può fornire. È importante utilizzare il tipo appropriato di estinguente perché l'estintore si dimostri efficace ed è necessario porre attenzione alle modalità di impiego.



Stress da lavoro

Lo stress da lavoro è l'insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore.

Il clima aziendale è l'insieme delle reazioni adattative a eventi potenzialmente dannosi, a situazioni difficili, a compiti da portare a termine.

Il rischio di stress da lavoro può essere ripartito nelle seguenti fasi: allarme, resistenza, esaurimento, stress.

Sono sempre più numerose le persone colpite da problemi di stress sul luogo di lavoro.

I motivi sono:

- Innovazioni apportate alla progettazione, all'organizzazione e alla gestione del lavoro
- Precarietà del lavoro
- Aumento del carico di lavoro e del ritmo di lavoro
- Elevate pressioni emotive esercitate sui lavoratori
- Violenza e molestie di natura psicologica
- Comunicazione carente sia tra colleghi che con i "superiori"
- Scarso equilibrio tra lavoro e vita privata
- Varie

Chi ne è colpito:

- Chiunque a qualsiasi livello
- Qualsiasi settore
- Aziende di ogni dimensione

Lo stress influisce:

- sulla salute e la sicurezza delle singole persone;
- sulla salute delle imprese;
- sulla salute delle economie.

Gli elementi che possono indurre a stress da lavoro correlato sono appartenenti a due categorie:

CONTESTO DEL LAVORO

CATEGORIA	CONDIZIONI DI DEFINIZIONE DEL RISCHIO
Funzione e cultura organizzativa / organizzazione aziendale	Comunicazione scarsa, tecniche e metodologie organizzative per la risoluzione dei problemi di basso livello qualitativo, mancanza di definizione degli obiettivi organizzativi.
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Ambiguità e conflitto di ruolo.
Evoluzione della carriera	Senso di incertezza o fase di stasi per la carriera, aspettative di promozione non soddisfatte o promozioni non giustificate, insicurezza dell'impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro.
Autonomia decisionale	Partecipazione ridotta dei lavoratori al processo decisionale, mancanza di controllo sul lavoro (scarsa partecipazione).
Rapporti interpersonali sul lavoro	Isolamento fisico o sociale, rapporti limitati con i "superiori", conflitto, mancanza di supporto sociale.
Interfaccia casa lavoro	Richieste contrastanti tra casa e lavoro.

CONTENUTO DEL LAVORO

CATEGORIA	CONDIZIONI DI DEFINIZIONE DEL RISCHIO
Ambiente di lavoro e attrezzature di lavoro	Problemi inerenti l'affidabilità, la disponibilità, l'idoneità, la manutenzione o la riparazione di strutture e attrezzature di lavoro.
Pianificazione dei compiti	Monotonia del lavoro, cicli di lavoro brevi, lavoro frammentato o inutile, sottoutilizzo delle capacità, incertezza elevata.
Carico di lavoro / ritmo di lavoro	Carico di lavoro eccessivo o ridotto, mancanza di controllo sul ritmo, livelli elevati di pressione in relazione al tempo.
Orari di lavoro	Lavoro a turni, orari di lavoro senza flessibilità, orari imprevedibili, orari di lavoro lunghi.

Potenziali indicatori (sintomi) dello stress legato ad attività lavorativa:

- Assenteismo
- Avvicendamento frequente del personale
- Problemi disciplinari
- Violenza e molestie di natura psicologica
- Conflitti interpersonali
- Lamentele frequenti da parte dei lavoratori
- Riduzione della produttività
- Errori e infortuni
- Aumento dei costi di indennizzo e delle spese mediche

Prevenzione dello stress

L'Agencia Europea per la Salute e Sicurezza sul Lavoro suggerisce di ricercare e valutare i fattori di rischio:

- Cultura o atmosfera aziendale
- Richiesta dell'azienda ai lavoratori
- Controllo (verificare se i lavoratori possono influire sul modo di svolgere il proprio lavoro)
- Rapporti fra vertici e lavoratore e tra lavoratori
- Cambiamento organizzativo interno
- Ruolo (verificare se i lavoratori comprendono il proprio ruolo in azienda)
- Sostegno ai lavoratori da colleghi e da superiori
- Formazione ai lavoratori perché ogni lavoratore sappia svolgere la propria mansione



Mobbing

Mobbing sul posto di lavoro: comportamento ripetuto, immotivato, rivolto contro un dipendente o un

gruppo di dipendenti, tale da creare un rischio per la salute e sicurezza.

Mobbing: ogni atto o comportamento adottati dal datore di lavoro o da superiori, o colleghi di pari grado o grado inferiore, con carattere sistematico, intenso, duraturo, finalizzato a danneggiare l'integrità psico-fisica del lavoratore.

(Schema di Testo Unificato per i Disegni di Legge n. 122 e connessi in materia di "Tutela dei lavoratori del fenomeno del mobbing").

Prevenzione del mobbing

L'Agencia Europea per la Salute e Sicurezza sul Lavoro suggerisce la se-

guente politica alle aziende:

- Creare un ambiente in cui non ci sia posto per mobbing
- Delineare i tipi di azione accettabili e quelli non accettabili
- Esporre le conseguenze della infrazione agli standard con sanzioni
- Indicare come e dove le vittime possono trovare aiuto
- Impegnarsi ad impedire che i fatti segnalati provochino “rappresaglie”
- Indicare la procedura per segnalare episodi di mobbing
- Chiarire il ruolo di dirigenti, colleghi, rappresentanti sindacali
- Mantenere riservatezza

I LUOGHI DI LAVORO

D. lgs. 81/2008

“I luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

Aspetti da valutare

- Sicurezza strutturale dell’immobile (stabilità e solidità)
- Sicurezza dei locali dal punto di vista della prevenzione infortuni
- Sicurezza antincendio (tipologia lavorazioni, vie di fuga, uscite, ecc.)
- Rispetto dei requisiti di igiene
- Rispetto delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche
- Adeguatezza dei singoli locali di lavoro con riferimento alla loro particolare destinazione d’uso (ad es. locali cucine, sale convegni, locali tecnici, ecc.) e alla specifica normativa vigente
- Presenza di danni strutturali o parti pericolanti
- Adeguatezza antisismica con riferimento alle caratteristiche di pericolosità dell’area
- Adeguatezza in presenza di condizioni atmosferiche particolarmente avverse sulla base delle caratteristiche geo-climatiche della zona
- Solidità strutturale adeguata alle lavorazioni (ad es. resistenza alle sollecitazioni meccaniche, carico dei solai)

Altri aspetti

- Accessibilità ai Vigili del Fuoco (VVF)
- Sicurezza degli impianti
- Protezione dalle scariche atmosferiche
- Condizioni di illuminazione, microclima, aerazione e qualità dell’aria tali

da garantire il benessere dei lavoratori

- Postazioni di lavoro sicure ed ergonomiche
- Pareti e arredi a tinta chiara non lucida negli uffici

Microclima

Il microclima è l'insieme dei fattori fisici ambientali che caratterizzano l'ambiente di lavoro (non necessariamente confinato) e che, assieme ai parametri individuali quali l'attività metabolica e l'abbigliamento, determinano gli scambi termici tra l'ambiente stesso e gli individui che vi operano.

Parametri da valutare:

Fattori fisici ambientali

Temperatura dell'aria T_a (°C)

Velocità dell'aria V_A (m/s)

Temperatura media radiante T_R (°C)

Umidità relativa U_r (%)

Valori ottimali in assenza di irraggiamento e per individui che compiono lavori sedentari e sono vestiti adeguatamente

Stagione	T° (C)	J.R. (%)	v aria (m/s)
Inverno	19-22	40-50	0,05-0,1
Estate	24-26	50-60	0,1-0,2

Illuminazione

L'illuminazione rappresenta uno dei principali fattori ambientali atti ad assicurare il benessere nei luoghi di lavoro.

Una corretta illuminazione, oltre a contribuire all'incremento della produttività, riveste grande importanza nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'illuminazione dei luoghi di lavoro deve essere ottenuta, per quanto è possibile, con luce naturale poiché essa è più gradita all'occhio umano, e quindi meno affaticante. In ogni caso, tutti i locali e i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguata luce artificiale per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La luce solare diretta è sconsigliabile negli ambienti di lavoro in quanto determina abbagliamento o fastidiosi riflessi.

L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) deve garantire un'illuminazione sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo

schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

Riflessi e abbagliamenti: i posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro, non producano riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

Per quanto riguarda postazioni di lavoro con videoterminali una cura particolare dovrà essere dedicata all'illuminazione.

— CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI? —

Il Datore di Lavoro

La normativa sulla sicurezza in azienda definisce il datore di lavoro come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e, comunque, è il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa" (art. 2 D. lgs. n. 81/2008).

Nelle strutture complesse, come le persone giuridiche o le società di capitali, in base al criterio della rappresentatività, il datore di lavoro è identificato di solito con il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica.

Nella Pubblica Amministrazione permane la responsabilità degli organi di vertice qualora manchi la designazione del dirigente – datore di lavoro, qualora la stessa non sia idonea per mancanza dei poteri di gestione o dei poteri di spesa o per carenze strutturali imputabili ai vertici o in caso di conoscenza di carenze in tema di sicurezza alle quali non viene posto rimedio.

In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro viene punito con la sanzione penale, in caso di mancata o insufficiente predisposizione delle misure di sicurezza (funzione di prevenzione oggettiva).

Tale responsabilità è esclusa solo in caso di dolo del lavoratore o di rischio elettivo quando l'infortunio sia derivato da un comportamento avulso dall'attività lavorativa in quanto abnorme, inopinabile o esorbitante i limiti della stessa; al contrario la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia del lavoratore non interrompono il nesso causale tra la violazione della disciplina sulla sicurezza sul lavoro e l'infortunio.

In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro viene punito con la san-

zione penale per la mancata informazione o formazione dei lavoratori (funzione di prevenzione attiva) sui rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività lavorativa, o sull'uso dei Dispositivi di Prevenzione Individuale (DPI) o sulla corretta esecuzione della prestazione lavorativa.

In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro viene punito con la sanzione penale per la mancata vigilanza:

- sull'uso corretto delle misure di prevenzione collettive;
- delle misure di protezione individuale;
- sullo svolgimento corretto del compito assegnato al fine di sopperire alla minore esperienza;
- sulla conoscenza del lavoratore in materia tecnica o anche solo al fine di evitare conseguenze pericolose di manovre disattente o imprudenti.

Obblighi del DATORE DI LAVORO:

- Obbligo alla valutazione dei rischi e alla programmazione degli interventi di prevenzione e protezione
- Obbligo alla regolare manutenzione dei luoghi di lavoro, impianti e dispositivi di sicurezza
- Obbligo alla regolare pulitura degli stessi
- Obbligo all'utilizzo di opportuni segnali di sicurezza
- Obbligo alla rimozione delle barriere architettoniche per i lavoratori disabili

Obblighi del DATORE DI LAVORO non delegabili:

- Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dall'articolo 28 del D. lgs. n. 81/2008
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Lo scopo della valutazione del rischio è di individuare e costituire una struttura che, operando attraverso la pianificazione di attività di valutazione e controllo del rischio, permetta di gestire con efficacia l'Azienda.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

I compiti del servizio sono:

- L'individuazione dei fattori di rischio
- La loro valutazione
- L'individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro

- Favorire il rispetto della normativa vigente
- L'elaborazione delle misure preventive e protettive
- L'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività
- La proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori

Il RSPP non risponde per i reati omissivi propri in materia di prevenzione imputabili ai soggetti titolari di posizioni di garanzia.

Se tuttavia dall'omissione di misure di prevenzione deriva un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, è stata ipotizzata la colpa del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il reato di omicidio o lesioni colpose a titolo di cooperazione colposa nel delitto qualora il suo comportamento abbia influito sulla dinamica dell'incidente (per es. suggerimento errato su misure di protezione o trascurando di segnalare una situazione di rischio).

Il Lavoratore

I lavoratori sono i destinatari della normativa sulla prevenzione.

Nel D. lgs. n. 626 il lavoratore veniva identificato nella "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale" (art. 2, co. 1, lett. a). Questa definizione richiama il rapporto di lavoro di natura subordinata.

Nel D. lgs. n.81/2008 il lavoratore è: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. **Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,**

agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. Si è assistito così al passaggio da un sistema verticistico, nel quale il lavoratore era un semplice esecutore passivo, ad un modello di gestione della sicurezza più partecipato e globale, nel quale il lavoratore collabora e partecipa attivamente nel sistema di prevenzione.

Il lavoratore, in tema di sicurezza, diviene titolare del **dovere** di:

- osservanza;
- utilizzazione corretta;
- segnalazione;
- collaborazione.

Se il datore di lavoro predispone tutte le misure di sicurezza necessarie, fornisce al lavoratore una formazione ed informazione adeguata, nonché vigila sulla corretta osservanza delle misure apprestate, in base al principio dell'affidamento, ha il diritto di esigere dal lavoratore la massima collaborazione nell'adempimento del obbligo prevenzionale.

Tuttavia, nonostante i numerosi obblighi previsti a suo carico, il lavoratore rimane essenzialmente un creditore di sicurezza in quanto il debito di sicurezza che grava su di lui è condizionato e direttamente proporzionato al dovere del datore di lavoro di fornire una formazione, un'istruzione e i mezzi adeguati all'ambiente di lavoro.

In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro è esente da colpa solo se:

- abbia rispettato le norme stabilite dal legislatore per prevenire quel determinato incidente (adozione di tutte le misure richieste, formazione ed informazione dei lavoratori e sorveglianza),
- l'infortunio sia imputabile ad un comportamento doloso del lavoratore, ad un rischio elettivo, ad una condotta abnorme, ovvero atipica, eccezionale, inopinabile, esorbitante dal lavoro, oppure
- il lavoratore abbia volontariamente disatteso le disposizioni antinfortunistiche.

Nonostante le apparenze, comunque, la maggiore responsabilità in tema di sicurezza grava sempre sul datore di lavoro.

- La tutela del lavoratore autonomo è stata rafforzata con il D. lgs. n. 626/1994, oggi abrogato dal D. lgs. n. 81/2008, che prevede una forma di tutela maggiore rispetto al passato.

- In favore del lavoratore autonomo vengono applicate le norme contenute negli artt. 21 e 26 del D. lgs. n. 81/2008 (art. 3, co. 11).

Il Lavoratore Autonomo

I lavoratori autonomi che compiono opere o servizi devono:

- utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (artt. 69 – 70);
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni in materia di uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (artt. 69 - 87);
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto (art. 21, co. 1).

Inoltre i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, possono: beneficiare della sorveglianza sanitaria (art. 41) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 (art. 21, co. 2).

L'art. 26, intitolato "Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione", riproduce, in sostanza, la norma contenuta nell'art. 7, D. lgs. n. 626/1994, come modificato dall'art. 3 legge n. 123/2007.

In particolare, il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi deve:

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- nell'ambito dell'opera di cooperazione e coordinamento a cui è tenuto il datore di lavoro – committente si inserisce l'obbligo di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, da allegare al contratto di appalto o di opera (art. 26, co. 3). Tale documento non riguarda, però, i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (art. 26, co. 3).

Il Medico Competente

La figura del medico competente, a differenza degli altri coadiutori del datore di lavoro, non costituisce una novità nel sistema prevenzionale.

Esso, infatti, era già previsto nei d.P.R. 1956, nn. 303 e 321 con il compito di sottoporre a visita medica i lavoratori, dopo l'assunzione e durante il rapporto di lavoro.

Nel D.lg. n. 277/1991, sulla protezione contro gli agenti chimici, fisici e biologici, viene inserita una specifica regolamentazione, seppur parziale; solo con il D.lg. n. 626/1994 viene compiutamente individuata sia la figura di questo sanitario sia i suoi compiti e le sue responsabilità, oggi ulteriormente specificate con il D. lgs. n.81/2008.

Tale incarico non può essere ricoperto da un medico generico, ma l'art. 2, co. 1, lett. h, lo riserva a professionisti in possesso di specifici titoli a causa della delicatezza dei compiti assegnati; l'eventuale nomina di un medico competente privo dei titoli professionali richiesti o inadeguato all'assolvimento del compito affidato comporta la responsabilità del datore di lavoro per colpa in eligendo.

Il datore di lavoro procede alla nomina del medico competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, ossia in presenza di particolari rischi tra i quali:

- lavori che espongono ad agenti cancerogeni, ad agenti chimici, ad agenti biologici, a vibrazioni meccaniche, a radiazioni ionizzanti, al rischio amianto e al rischio rumore, al rischio silicio ed asbesto.
- lavori che comportano la movimentazione manuale dei carichi e l'uso di videoterminali,

L'azione del medico competente si può classificare in tre macroaree:

- compiti connessi alla sorveglianza sanitaria;
- compiti d'informazione e di certificazione;
- compiti di collaborazione e di consulenza

Il Rappresentante dei Lavoratori (RLS)

Nel sistema della prevenzione nei luoghi di lavoro disegnato dal D. lgs. 626/1994 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge un'importante funzione nella gestione della sicurezza in forma partecipata. Il RLS è divenuto un protagonista obbligatorio (art. 18, co. 1) della prevenzione con il D.lgs n. 626/1994 che ne prevedeva per la prima volta l'istituzione e lo definiva come "persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della

sicurezza durante il lavoro...” (art. 2, co. 1, lett. l del D. lgs. 81/2008).

Il RLS è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive (art. 47, co. 2 del D. lgs. 81/2008), nella misura di un rappresentante se nell'azienda ovvero nell'unità produttiva sono occupati sino a 200 lavoratori.

Il RLS, che insieme al datore di lavoro ed al RSPP compone la cosiddetta triade gestionale, nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo (art. 47, co. 3). Nelle aziende ovvero unità produttive con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (r.s.a.); altrimenti, in assenza delle r.s.a., i lavoratori eleggono il rappresentante al loro interno (art. 47, co. 4).

- In assenza di elezione, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48, co. 1) o di sito produttivo (art. 49).

- In questo caso le aziende o le unità produttive devono finanziare il Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità (art. 48, co. 3) con un contributo calcolato in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda o l'unità produttiva (art. 52, co. 2, lett. a).

Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono elencate nell'art. 50 e possono essere raggruppate in quattro distinte categorie:

- Formazione;
- Informazione;
- Consultazione e partecipazione;
- Controllo e iniziativa.

Sebbene nel D.lgs. 626/1994 non sia prevista la punibilità con sanzione penale del rappresentante dei lavoratori, in dottrina è stata ipotizzata una sua compartecipazione alla commissione del delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora la sua condotta abbia un'influenza casuale sull'evento dannoso.

Ad esempio: per aver omesso di avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività (art. 50, co. 1, lett. n) qualora poi ne scaturisca un infortunio sul lavoro.

CHI È DEMANDATO AL CONTROLLO?

Il sistema pubblico di prevenzione

L'attività di vigilanza nel campo della prevenzione è affidata alle Unità sanitarie locali (art. 19, co. 1, lett. b, D. lgs. 758/1994), ma non in via esclusiva, come si evince dall'art. 13 del D. lgs. 81/2008.

L'attività di vigilanza compete:

- all'azienda sanitaria locale competente per territorio;
 - al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - al Ministero dello sviluppo economico, per il settore minerario;
 - alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali;
 - al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le attività svolte nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; per i lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi, per i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, per ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 13, co. 2);
 - ai dirigenti regionali del lavoro, che hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento e in ogni parte, i luoghi di lavoro (art. 64, d.P.R. n. 303/56);
- Gli ispettori del lavoro, nell'esercizio del potere di accesso negli ambienti di lavoro, possono emanare le diffide e le disposizioni.

LINK UTILI

www.lavoro.gov.it

www.puntosicuro.it

www.emiliaromagnasociale.it

www.inail.it

Abilità residue: quello che la persona anziana e/o disabile è in grado di fare.

Addestramento: training, preparazione e pratica con istruttore.

Agevolazione fiscale: detrazione o deduzione fiscale che determina una riduzione delle imposte pagate allo Stato o alla Regione, quindi un vantaggio economico.

Anti-decubito: previene la formazione delle “piaghe da decubito”, cioè lesioni della cute dovute alla pressione continuativa in determinati punti del corpo (V. opuscolo n. 4 per disegno).

Articolazione: il punto di giuntura fra più ossa, (es. spalla, gomito, ginocchio).

Assegno di cura: contributo in denaro destinato ad anziani non autosufficienti assistiti presso il loro domicilio direttamente da famigliari o parenti, o avvalendosi di assistenti private (l'accesso al contributo è subordinato alla valutazione della situazione economica - reddito e patrimonio - della persona assistita che non può superare una determinata soglia).

Ausili: qualsiasi strumento, attrezzatura o sistema tecnologico, utilizzato da una persona con disabilità per prevenire, compensare, alleviare o eliminare una menomazione, disabilità o handicap... Gli ausili sono concepiti per uso individuale nella vita quotidiana non con finalità cliniche.

Autodeterminazione: volontà e capacità di prendere decisioni autonome.

Autonomia: capacità di svolgere da soli, o con ausili, le attività della vita quotidiana.

Autostima: la considerazione e la stima che si ha per se stessi; l'amor proprio; il sentimento risultante dalla valutazione di se stessi, che può andare dall'assoluto apprezzamento all'assoluto disprezzo.

Barriera architettonica: ostacolo, impedimento che rende impossibile, limita o rende molto difficoltoso lo spostamento autonomo o la fruizione di servizi specialmente a persone con limitata capacità motoria o sensoriale (per esempio con carrozzina) e che si trova all'interno e all'esterno degli edifici, nei marciapiedi, nelle opere costruite dall'uomo.

Benessere: stato di buona salute fisica e morale

Caviglia: articolazione che unisce la gamba al piede.

Cifosi: curvatura della spina dorsale, con convessità posteriore.

Colonna vertebrale: è l'insieme costituito dalle vertebre, le quali si articolano fra di loro, formando un asse osseo che dalla base cranica si stende

fino alla base del tronco, fondamentale sia per la sua funzione di sostegno del corpo, sia per quella di protezione del midollo spinale.

Contesto sociale: insieme di relazioni familiari, amicali e sociali che la persona intrattiene nel suo ambiente di vita.

Credenze: cose a cui si crede, ad esempio, la religione, le convinzioni.

Cute: pelle; rivestimento esterno del corpo.

Disabilità: qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a una menomazione) della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano.

Distorsione: vedi cap. 7.

Ematoma: vedi cap. 7.

Ernia del disco: è la rottura di un disco intervertebrale. Quando l'anello esterno perde di consistenza o si rompe, parte del nucleo polposo si fa strada tra una vertebra e l'altra con comparsa dell'ernia.

Evacuazione: andare di corpo, espellere le feci.

Femore: osso lungo dell'arto inferiore, situato nella coscia, che costituisce anche parte dell'anca e del ginocchio.

Imbragatura: sostegno formato da bande di stoffa che, cingendo ai fianchi e alle cosce chi la indossa, ne permette l'assicurazione e lo svolgimento di alcune manovre.

Infortuni: incidenti sul lavoro con conseguenti lesioni per il lavoratore che incidono sulla sua capacità lavorativa.

Intimità: nel testo, ci si riferisce alle "parti intime", cioè le zone del corpo che, per pudore, si tengono sempre coperte. Essere in intimità significa essere molto vicini, legati da rapporti di strettissima amicizia, affetto, parentela.

Legamento: ispessimento cordoniforme di tessuto connettivo fibroso con funzioni di sostegno o di rinforzo, per esempio per tenere unite fra loro due o più segmenti ossei.

Lesione: danno, ferita, frattura.

Lordosi: curvatura della spina dorsale con convessità anteriore.

Midollo spinale: tessuto nervoso da cui si dipartono le radici nervose che arrivano in tutto il nostro corpo.

Minzione: atto dell'urinare, emettere urina ("fare pipì").

Mobilizzazione: spostamento della persona anziana e/o disabile con l'aiuto di un assistente.

Muscolo: insieme di fibre muscolari che forma un organo autonomo per forma e funzione.

Organismo: corpo umano inteso come insieme di apparati ed organi che

ne permettono il funzionamento (nel significato utilizzato nel testo).

Patologia: una qualunque malattia.

Prolasso uterino: fuoriuscita (scivolamento verso l'esterno) dell'utero dalla cavità nella quale è contenuto.

Psiche: complesso delle funzioni psicologiche; attività mentale, intelletto, spirito.

Rachide: vedi colonna vertebrale.

Soprapeso: peso superiore a quello indicato come appropriato in relazione a sesso, altezza ed età.

Stretching: esercizi di allungamento rilassato e prolungato.

Tallone: calcagno; parte posteriore del piede, opposto alle dita.

Telo senza attrito: ausilio costituito da un telo che scivola senza fare attrito facilitando lo spostamento di una persona stesa o seduta.

Tendinite: è l'infiammazione di un tendine.

Teleassistenza: è un servizio di assistenza (e/o soccorso e controllo) tramite sistemi telematici. Garantisce, attraverso la tecnologia, il monitoraggio e l'attivazione di interventi per situazioni problematiche; oppure, assicura un contatto mediante telefonate programmate per verificare la situazione della persona.

Tono muscolare: un certo grado di tensione del muscolo che lo mantiene elastico e atto a contrarsi.

Tradizioni: usi, costumi, usanze, consuetudini, trasmissione di memorie da una generazione all'altra nell'ambito di una comunità.

Trauma: lesione determinata da una causa violenta.

Tutoring domiciliare: presa in carico, da parte degli operatori della rete e dei servizi territoriali adeguatamente preparati, delle assistenti familiari e dei famigliari che si prendono cura delle persone a non autosufficienti al domicilio, tramite supervisione, consulenza personalizzata, affiancamento, mediazione.

Vertebra: ciascuno dei nodi ossei (nell'uomo sono trentatré o trentaquattro), che, posti l'uno sull'altro, formano la colonna vertebrale; quelle umane sono separate quasi tutte da dischi cartilaginei che permettono i movimenti all'intera colonna; entro di essi è presente un foro che forma un canale attraverso il quale passa il midollo spinale.

Finito di stampare su carta riciclata al 100%
nel mese di dicembre 2009 presso la tipografia CSR - Roma